

CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI MONTANI

L'attuale classificazione dei territori montani risale agli anni Cinquanta.

- La prima legge per i territori montani emanata in attuazione dell'art. 44 della Costituzione fu la legge n. **991 del 1952**¹ (cd. "legge Fanfani"), che definiva soggetti, requisiti e procedure per la classificazione dei territori montani e dei comprensori di bonifica montana. La legge del 1952, in assenza delle Regioni, assegnava tale compito ad organismi statali (Commissioni censuarie provinciali e Commissione censuaria nazionale). La Commissione censuaria centrale classificò i territori essenzialmente sue due parametri: uno altimetrico e l'altro economico legato al reddito imponibile medio per ettaro. L'esigenza di risollevarne l'economia agricola del dopoguerra aveva imposto al legislatore, ai fini dell'intervento pubblico, di equiparare i territori di collina e di pianura a quelli disagiati di montagna. La Commissione censuaria poteva classificare montani, a prescindere dall'altitudine, anche i comuni o porzioni di comune che, a pari condizioni economico-agrarie erano già classificati montani al catasto agrario e quelli riconosciuti per il loro intero territorio, danneggiati da eventi bellici. Inoltre attraverso l'individuazione dei comprensori di bonifica montana venivano equiparati a montani quei comuni inseriti nei suddetti comprensori.

- La cosiddetta "montagna legale" fu ripresa, senza modifiche, dalla legge n. **1102 del 1971** (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) istitutiva delle Comunità montane. I territori montani, quelli classificati tali in applicazione della legge 991/1952, vennero ripartiti in "zone omogenee" in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale affidando alle regioni il compito di delimitare le zone d'intesa con i comuni interessati.

- La legge **142 del 1990** congelò la "montagna legale" abrogando la legge 991 del 1952 che definiva appunto soggetti, requisiti, e procedure per la classificazione dei territori montani e aprendo di fatto un vuoto normativo.

L'abrogazione privò tra l'altro del potere di classificazione della montagna la Commissione Censuaria nazionale operante presso il Ministero delle Finanze, rendendo così impossibili ulteriori riconoscimenti di montanità a favore dei comuni richiedenti, i quali, pur ritenendo di averne le caratteristiche, non avevano più un riferimento legislativo e un organismo ufficiale per proporre tale istanza.

L'abrogazione della norma statale di riferimento non poteva avere altro significato che il riconoscimento di uno spazio regionale nella materia: l'attribuzione alle regioni del compito di individuare autonomamente, valorizzando il proprio spazio di autonomia legislativa, i criteri di definizione dei territori montani.

¹ art 1 (Determinazione dei territori montani) "1. ...sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario non superi le 2400 lire."; art 14 (Classificazione e delimitazione) "2. Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentano le caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge."

- L'esigenza posta dalle regioni di una nuova individuazione di criteri generali per l'aggiornamento della classificazione della montagna italiana aveva prodotto, in sede di approvazione della legge 265 del 1999, che modificava la legge 142/90, un **ordine del giorno della Camera dei deputati (1.7.1999)** che impegnava il Governo ad esaminare tale problematica in modo da favorire entro dodici mesi una nuova disciplina legislativa per la classificazione dei territori montani da parte delle Regioni. La sede per disciplinare questa materia doveva essere il TU sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs 267/2000), ma non fu inserita in esso nessuna norma al riguardo.

- La legge n. 97 del 1994 (Nuove disposizione per le zone montane), legge quadro di sostegno alla montagna, attualmente in vigore, all'art. 1, comma 3, recita "Quando non diversamente specificate, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per 'comuni montani' si intendono 'comuni facenti parte di comunità montane' ovvero 'comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni' in mancanza della ridelimitazione."

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della legge 97, i territori montani rilevanti ai fini dell'attuazione sono quelli delimitati in Comunità montane ai sensi dell'art. 28 della legge 142 del 1990. Poi si precisa che, in assenza della ridelimitazione delle CM, per comuni montani si intendono solo quelli interamente montani, classificati tali ai sensi della legge 1102: si circoscrivono i potenziali destinatari degli interventi previsti dalla legge. Va inoltre rilevato che il sesto comma dell'art.1 provvede ad allargare l'ambito di applicazione, prevedendo l'estensione anche a quei territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti con l. 394 del 1991.

Nell'ambito dei territori montani la legge esplicita gli interventi speciali per la montagna: azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna tramite la tutela e la valorizzazione delle potenzialità e delle risorse peculiari del territorio montano. Quindi la legge punta sul concorso di stato, regioni ed enti locali in una prospettiva di relazioni fra i vari livelli istituzionali.